

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-108 del 13/01/2021
Oggetto	D.P.R. 59/13 <i>l</i> Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale ad AIMAG S.p.A. di Mirandola, gestore del SII, per lo scarico stralcio di acque reflue urbane provenienti dal depuratore biologico al servizio dell'agglomerato - AMO0006 Carpi-Campogalliano-Correggio-Soliera - già identificato dalla Provincia di Modena come "CAR 01 Carpi <i>l</i> Campogalliano <i>l</i> Soliera". Pratica Sinadoc 1537/2021
Proposta	n. PDET-AMB-2021-119 del 13/01/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno tredici GENNAIO 2021 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/13 – RILASCIO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AD AIMAG S.P.A. DI MIRANDOLA, GESTORE DEL SII, PER LO SCARICO STRALCIO DI ACQUE REFLUE URBANE PROVENIENTI DAL DEPURATORE BIOLOGICO AL SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO - AMO0006 CARPI-CAMPOGALLIANO-CORREGGIO-SOLIERA - GIÀ IDENTIFICATO DALLA PROVINCIA DI MODENA COME “CAR 01 CARPI – CAMPOGALLIANO – SOLIERA”. PRATICA SINADOC 1537/2021

Richiamati:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare:
- l’articolo 124 del D.Lgs 152/06 che al comma 8 prevede tra l’altro che: “Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all’adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata”;
- il DPR 59/13, “Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale” ed in particolare:
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'AUA;
- il Capo II che riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'AUA.
- le pertinenti norme settoriali oggi vigenti.
- la L.R. 13/15 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia (ARPAE);
- la D.G.R. 22 febbraio 2016, n° 201 che approva la direttiva costituita dagli “Indirizzi all’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti e agli enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane” e dal “Elenco degli agglomerati esistenti”, che riporta il Quadro Conoscitivo puntuale degli agglomerati di consistenza uguale o superiore ai 200 AE e degli impianti di trattamento ad essi associati nonché l’elenco degli agglomerati di consistenza inferiore ai 200 AE.

Verificato che l’agglomerato di cui al presente atto, identificato come “AMO0006 Carpi-Campogalliano-Correggio-Soliera”, è compreso fra quelli considerati dalla DGR sopra richiamata.

Considerato che, come esplicitato nel punto 2 della Direttiva, la redazione del programma degli interventi è in capo ad ATERSIR, in stretto raccordo con il Gestore del Servizio Idrico Integrato, ed ai Comuni con gestione del servizio idrico integrato in forma autonoma.

Visto che con la DGR 2087/2015 la Regione ha provveduto a costituire un unico Sistema Informativo a livello regionale delle reti e degli impianti del Servizio Idrico Integrato.

Preso atto che ad oggi, nell'ambito dell'agglomerato di cui al presente atto, sono attivi e regolarmente autorizzati, con varie autorizzazioni rilasciate dalla Provincia di Modena al Legale Rappresentante di AIMAG S.p.A. vari scarichi di scolmatori di piena, di reti fognarie acque reflue urbane meteoriche di dilavamento e la rete principale delle acque reflue urbane dell'agglomerato, così come identificate ai punti A), B) e C) riportati nelle premesse della determinazione di autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane n° 168 del 8 ottobre 2012 oggi vigente per l'agglomerato CAR01 Carpi – Campogalliano – Soliera.

Considerato che con il presente atto si provvederà all'autorizzazione in stralcio del solo depuratore biologico al servizio dell'agglomerato.

Visto il verbale conclusivo della Conferenza del 23 dicembre 2020 (prat. V.I.A. 7/2019) con la quale si è deliberato di stralciare il depuratore acque reflue dell'agglomerato di Carpi dall'attività di gestione della piattaforma trattamento rifiuti e si rende possibile così autorizzare lo scarico dell'agglomerato in ambito A.U.A.

Scopo del progetto è di mantenere separato il conferimento e trattamento dei rifiuti extra-fognari dall'impianto esistente, il quale rimarrà attivo per quanto riguarda il solo trattamento dei reflui fognari; in questo modo l'impianto avrà una potenzialità di trattamento che consentirebbe nuovi allacciamenti.

Il gestore ha dichiarato che l'impianto può essere autorizzato a scaricare le acque reflue industriali derivanti dal trattamento dei rifiuti in pubblica fognatura per un quantitativo, in tempo di secco, pari a 385.844 m³/a nel rispetto dei limiti di cui alla tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.lgs 152/06. Considerato però che nell'impianto verranno trattate anche le acque di prima pioggia, il gestore, calcolate le portate di prima pioggia sulla base della curva di possibilità pluviometrica per un tempo di ritorno di 20 anni, ha definito il quantitativo medio complessivamente scaricabile pari a 443.664 m³/a.

Per i parametri COD e azoto totale la ditta richiede una deroga sui valori limite pari rispettivamente a 2.000 mg/l e 200 mg/l.

Viste anche tutte le altre domande presentate dal Legale rappresentante di AIMAG S.p.A. al fine di ottenere l'AUA per le acque reflue urbane derivanti dall'agglomerato "AMO0006 Carpi-Campogalliano-Correggio-Soliera", per le quali si ottempererà nel prossimo futuro con un nuovo atto che comprenderà anche il depuratore di cui al presente atto.

Viste infine le relazioni annuali sulle pubbliche fognature dell'agglomerato ed in particolare quella relativa all'ultimo quadriennio, dalla quale risulta che la consistenza dell'agglomerato da considerare è pari a 77599 di abitanti residenti e 49463 AE da complessivi insediamenti produttivi per totali 127062 A.E.

Considerato che a tutt'oggi il Catasto degli Scarichi della Provincia di Modena curato dalla SAC di ARPAE Modena non è ancora in grado di fornire dati precisi circa il peso relativo degli

insediamenti industriali nell'agglomerato e che pertanto si tiene in conto quanto comunicato con l'ultima relazione annuale dell'Ente Gestore.

Con riguardo all'agglomerato di cui al presente atto, la ditta chiede di ricomprendere nell'AUA i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).
- Autorizzazione emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269, comma 2, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06
- Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 - 6, della Legge 447/95, in materia di inquinamento acustico.

Il 9 dicembre 2020 con protocollo n° 178153 è stato assunto agli atti di ARPAE il contributo istruttorio per gli scarichi dell'Area polifunzionale di via Bertuzza 8 a San Marino di Carpi comprensivi di quelli del depuratore acque reflue urbane, nonché il contributo istruttorio del ST distretto Area Nord di ARPAE Modena relativamente all'impatto acustico.

Considerato che il D.Lgs 152/06 e la DGR 201/16 prevedono termini e modalità di adeguamento degli scarichi delle fognature;

Considerato infine che la documentazione presente agli atti dei competenti uffici del SAC di ARPAE Modena consente l'espletamento della relativa istruttoria.

Ritenuto di provvedere al rilascio di nuova autorizzazione con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs 152/06, comprensiva di tutti gli scarichi attualmente originati dall'agglomerato "AMO0006 Carpi-Campogalliano-Correggio-Soliera".

Responsabile del procedimento è il Dott. Fausto Prandini, Funzionario unità A.U.A. e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 e la responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dr.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di ARPAE di Modena, con sede in Modena, via P. Giardini n. 472/L.

Le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/03 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. di ARPAE di Modena, con sede in Modena, via P. Giardini n. 472/L e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

la Dirigente determina

1. Di autorizzare il Legale rappresentante di AIMAG S.p.A. di Mirandola a scaricare le acque reflue urbane provenienti dal depuratore acque reflue urbane inserito al terminale dello scarico

dell'agglomerato identificato come "AMO0006 Carpi-Campogalliano-Correggio-Soliera", nel rispetto delle prescrizioni qualitative e temporali riportate in allegato 1 nella sezione Prescrizioni.

2. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
3. Che il presente provvedimento ha validità 15 anni con scadenza al **10 gennaio 2036**, fatte salve revisioni, modifiche o integrazioni da parte dell'Autorità competente.
4. Di stabilire che l'eventuale domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dai competenti uffici del SAC di ARPAE Modena e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno un anno di anticipo rispetto alla scadenza suindicata. In tal caso, ai sensi dell'articolo 124, comma 8, del D.Lgs 152/06, gli scarichi potranno essere mantenuti in funzione, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, fino al rilascio di un nuovo provvedimento.
5. Di stabilire che qualsiasi modifica significativa che si intenda apportare al numero, alla portata e alla qualità degli scarichi originati dall'agglomerato "AMO0006 Carpi-Campogalliano-Correggio-Soliera" dovrà essere preventivamente comunicata al SAC di ARPAE Modena cui è demandato il rilascio di una nuova autorizzazione ovvero la modifica dell'autorizzazione esistente sulla base della documentazione presentata e di ogni altro accertamento ritenuto utile.
6. Che la mancata osservanza delle prescrizioni di cui sopra comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.
7. Di trasmettere copia conforme della presente autorizzazione alla parte interessata e di darne informazione al Servizio Territoriale distretto Area Sud di ARPAE Modena.
8. Di informare che:
 - a) Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione.
 - b) Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. 33/13 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE.
 - c) Il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 190/12 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.
9. Si richiama infine l'articolo 83, comma 3 del D.Lgs 6 settembre 2011, n° 159 (c.d. "codice antimafia"), che stabilisce l'esenzione della richiesta della documentazione antimafia per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui al comma 1 dell'articolo 83 (pubbliche amministrazioni ed

enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, enti e aziende vigilate dallo Stato o da altro ente pubblico, società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, concessionari di lavori o di servizi pubblici e contraenti generali di cui all'articolo 176 del D.Lgs 12 aprile 2006, n° 163.

LA RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI ARPAE MODENA
Dr.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

Allegato 1: Condizioni dell'autorizzazione allo scarico

Allegato 2: Emissioni in atmosfera

Allegato 3: Impatto acustico

Allegato 1 - Condizioni dell'autorizzazione allo scarico Agglomerato "AMO0006 Carpi-Campogalliano-Correggio-Soliera"

A - SEZIONE INFORMATIVA

La D.G.R. 22 febbraio 2016, n° 201 approva la direttiva costituita dagli "Indirizzi all'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti e agli enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane" e dal "Elenco degli agglomerati esistenti", che riporta il Quadro Conoscitivo puntuale degli agglomerati di consistenza uguale o superiore ai 200 AE e degli impianti di trattamento ad essi associati nonché l'elenco degli agglomerati di consistenza inferiore ai 200 AE.

La D.G.R. 15 aprile 2019, n° 569 provvede al "Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla Delibera di Giunta Regionale n° 201/2016 e approvazione delle direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti.

Come esplicitato nel punto 2 della Direttiva, la redazione del programma degli interventi è in capo ad ATERSIR, in stretto raccordo con il Gestore del Servizio Idrico Integrato, ed ai Comuni con gestione del servizio idrico integrato in forma autonoma.

Si rimanda pertanto alle decisioni di Atersir tutto ciò che riguarda gli interventi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane e le tempistiche di realizzazione.

Come visto, la ubicazione, estensione e perimetrazione dell'agglomerato sono competenze dirette della Regione Emilia Romagna che con la DGR 201/16 ha approvato l'elenco e la consistenza degli agglomerati esistenti e con la DGR 569/19 ha provveduto alla revisione e aggiornamento dei dati.

Ai sensi della L.R. 13/2015 la Regione esercita, in materia di ambiente, le funzioni di indirizzo, di pianificazione e programmazione, oltre che funzioni di sviluppo e coordinamento delle conoscenze territoriali e dei sistemi informativi.

Con la DGR 2087/2015 la regione ha provveduto a costituire un unico Sistema Informativo Regionale delle reti e degli impianti del Servizio Idrico Integrato. Pertanto, per quanto concerne la perimetrazione e la rappresentazione grafica e la consistenza degli agglomerati, si rimanda al Sistema Informativo Regionale.

L'agglomerato "AMO0006 Carpi-Campogalliano-Correggio-Soliera", di seguito denominato brevemente "agglomerato", secondo la DGR 569/19 ha attualmente una consistenza stimata di circa 127062 abitanti equivalenti.

Si rimanda alle determinate della Provincia di Modena rilasciate nel tempo per ciò che riguarda gli scarichi di reti fognarie e di scolmatori di piena inseriti nell'agglomerato, per i quali è in atto l'autorizzazione allo scarico

La presente autorizzazione in stralcio è riferita al solo depuratore di acque reflue urbane presente al terminale dello scarico dell'agglomerato AMO0006 Carpi-Campogalliano-Correggio-Soliera.

A1 - Reti fognarie per acque reflue urbane e impianti di depurazione biologici

La rete fognaria per acque reflue urbane, denominata "1 – Carpi, Campogalliano, Soliera", è di seguito indicata brevemente come "rete ARU".

L'impianto di depurazione installato al terminale della rete ARU è di seguito indicato brevemente come "depuratore".

Dalla documentazione presente agli atti si rileva che

1. La rete ARU serve circa 77599 abitanti residenti e 49463 AE da insediamenti produttivi per totali 127062 abitanti residenti.
2. Il depuratore è del tipo a fanghi attivi e presenta una potenzialità di progetto pari a circa 200000 abitanti equivalenti.
3. Il depuratore non è autorizzato al trattamento di rifiuti speciali prodotti da terzi, ai sensi del D.Lgs 152/06 o previgente normativa ma presenta una struttura separata e distinta denominata "piattaforma rifiuti" e inserita come da AIA in apposita determina dirigenziale rilasciata allo scopo.
4. Al depuratore risulta collegata la fognatura proveniente dalla discarica di San Marino che recapita direttamente il percolato di discarica all'interno dell'impianto di depurazione.

Gli interventi di adeguamento da realizzare nell'ambito dell'agglomerato di cui al presente atto, con la relativa tempistica sono attualmente in capo ad ATERSIR Bologna.

Il depuratore attualmente adottato nella rete ARU può essere considerato un "trattamento appropriato" così come definito dalla Deliberazione di Giunta Regionale n° 201 del 22 febbraio 2016.

Le caratteristiche tecniche del depuratore della rete ARU sono tali da garantire il rispetto dei limiti di accettabilità stabiliti relativamente alla classe di consistenza dell'agglomerato.

Alla fine della fase 4 vi sarà la completa divisione tra l'impianto di trattamento rifiuti liquidi e gli impianti di depurazione.

L'impianto di depurazione rimarrà attivo per quanto riguarda il solo trattamento dei reflui fognari, costituiti sia da una componente civile che da una componente industriale, che in questo modo avrà

una potenzialità di trattamento tale da permettere nuovi allacciamenti.

A2 - Reti fognarie per acque meteoriche di dilavamento

Nell'agglomerato sono censite reti fognarie per acque meteoriche di dilavamento ma saranno oggetto di istruttoria nel prossimo futuro con un nuovo atto che comprenderà anche il depuratore di cui al presente atto.

A3 - Scolmatori di piena

Nell'agglomerato sono censiti scolmatori di piena ma saranno oggetto di istruttoria nel prossimo futuro con un nuovo atto che comprenderà anche il depuratore di cui al presente atto.

B - PRESCRIZIONI

B1 - Reti fognarie per acque reflue urbane e impianti di depurazione biologici

- a) E' autorizzato lo scarico in acque superficiali della rete ARU, previo trattamento dei reflui nell'impianto di depurazione.
- b) Lo scarico della rete ARU deve avvenire nei corpi idrici di seguito indicati conformemente ai limiti di accettabilità stabiliti nei punti seguenti.

Tabella corpi idrici ricettori

Rete fognaria		Primo corpo idrico	Sottobacino regionale	
N°	denominazione		denominazione	codice
1	Carpi, Correggio, Campogalliano, Soliera	Fossetta Cappello	Fossetta Cappello	012017020200F

- c) Lo scarico della rete ARU deve essere mantenuto conforme ai limiti di accettabilità stabiliti dalle tabelle 1, 2 e 3 di cui al Allegato 5 parte terza del D.Lgs 152/06 relativamente alla classe di consistenza superiore a 100000 abitanti equivalenti.
- d) Ogni eventuale deroga ai valori limite di emissione degli scarichi, relativa ai periodi di lavoro per la realizzazione degli interventi richiesti dalla normativa per l'adeguamento degli scarichi medesimi, dovrà essere espressamente richiesta prima dell'inizio dei lavori in parola.
- e) Ogni volta che si intende intervenire sulla consistenza degli agglomerati e/o sulla perimetrazione degli stessi, va data adeguata e tempestiva comunicazione alla Regione Emilia Romagna che potrà così provvedere all'aggiornamento del data-base degli agglomerati.

- f) Una volta realizzati lavori di adeguamento che modificano in maniera sostanziale l'assetto degli scarichi dell'agglomerato dovrà esserne data tempestiva comunicazione al SAC di ARPAE Modena che provvederà al riesame della presente autorizzazione.

Per i manufatti speciali (scolmatori di piena, impianti di sollevamento) realizzati per i lavori di collettamento, andrà presentata, se necessario, apposita domanda di autorizzazione allo scarico.

- g) Dovrà essere tenuto costantemente aggiornato il registro nel quale sono descritte e datate le operazioni eseguite periodicamente al fine di garantire l'efficienza del depuratore.

Dovranno inoltre essere registrate (sul medesimo registro od in altro appositamente istituito) le operazioni di manutenzione della rete fognaria di pertinenza, in particolare le operazioni di manutenzione degli impianti di sollevamento e di spurgo dei manufatti sfioratori eventualmente presenti.

- h) Entro il 28 febbraio di ogni anno, dovrà essere trasmessa al SAC di ARPAE Modena ed al S.T. del distretto Area Nord di ARPAE Modena una sintetica relazione relativa all'agglomerato e riferita all'anno precedente e riassuntiva:

- dei risultati degli eventuali autocontrolli analitici effettuati agli scarichi;
- della quantità, qualità e destinazione finale dei fanghi derivati dalle operazioni di depurazione;
- della frequenza delle operazioni di verifica e spurgo degli impianti di sollevamento e dei manufatti sfioratori presenti nella rete ARU;
- delle modifiche apportate al sistema fognario-depurativo dell'agglomerato (ampliamenti del bacino fognario, sistemazione impianto depurativo, ecc.) .

I rifiuti da dissabbiatore e da grigliatura e i fanghi non idonei qualitativamente ad ulteriore valorizzazione a scopo agronomico devono essere conferiti a ditta autorizzata.

- i) E' vietata l'immissione nelle reti ARU di qualsiasi rifiuto, comunque qualificato, mediante sistemi di convogliamento mobile.
- l) Eventuali interruzioni del funzionamento dei depuratori dell'agglomerato o di parti di essi, programmate per manutenzione o per collaudo, dovranno essere comunicate al SAC di ARPAE Modena con anticipo di almeno 10 giorni. Eventuali interruzioni accidentali o anomalie nel funzionamento dei depuratori dovranno essere immediatamente segnalate, anche a mezzo fax, al SAC di ARPAE Modena e al S.T. distretto Area Nord di ARPAE Modena.

- m) E' ammesso lo scarico di reflui non trattati o parzialmente trattati direttamente in acque superficiali, attraverso i by-pass dei depuratori, esclusivamente in caso di eventi meteorici che comportano portate miste in ingresso al depuratore superiori alle portate massime di pioggia di progetto.

Qualora l'attivazione di tali manufatti fosse da imputarsi a cause diverse ne dovrà essere data immediata comunicazione, anche a mezzo fax al SAC di ARPAE Modena e al S.T. distretto

Area Nord di ARPAE Modena.

B2 Reti fognarie per acque meteoriche di dilavamento

Le reti fognarie per acque meteoriche di dilavamento saranno oggetto di un prossimo atto autorizzativo.

B3 Scolmatori di piena

Gli scarichi di scolmatori di piena saranno oggetto di un prossimo atto autorizzativo.

LA RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI ARPAE MODENA

Dr.ssa Barbara Villani

Allegato 2 - Emissioni in atmosfera

Agglomerato “AMO0006 Carpi-Campogalliano-Correggio-Soliera”

Ditta AIMAG SPA - IMP. Depuratore V. Bertuzza n.8, Località San Marino, Carpi (MO),.

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269, comma 2, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269, punto 2 del citato Decreto Legislativo prevede che sia sottoposta a preventiva autorizzazione la costruzione di un nuovo impianto con emissioni inquinanti in atmosfera;

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta AIMAG SPA svolge in comune di Carpi (MO), via Bertuzza n.8, Loc. San Marino, attività di depurazione acque reflue urbane. Relativamente alle emissioni in atmosfera, dal progetto presentato a corredo della domanda di Autorizzazione Unica Ambientale nel quale sono indicati il ciclo produttivo, risulta, la seguente configurazione:

Emissioni convogliate	Descrizione
E1 ai	Gruppo elettrogeno di emergenza Acquedotto industriale
E1 dep	Gruppo elettrogeno di emergenza Depuratore
E2 dep	Disidratazione fanghi. Centrifughe
E2 ai	Sfiato emergenza serbatoio accumulo ozono Acquedotto industriale

Emissioni confinate	Descrizione
Pre-ispessiatore 1	Vasca coperta
Addensatore meccanico	Locale chiuso
Pre-ispessiatore 2	Vasca coperta
Post-ispessiatore	Vasca coperta
Disidratazione centrifughe fanghi	Locale chiuso convogliata un E2 dep (biofiltro)
Cassoni acculo fanghi	Locale chiuso su tre lati

Emissioni diffuse	Descrizione
Sezione pretrattamento	Vasche scoperte
Accumulo fanghi. Linea fanghi liquidi (E3)	Vasca scoperta
Vasche carico biologico	4 vasche scoperte
Accumulo fanghi liquidi (linea fanghi) o Carico al biologico (E4)	Vasca scoperta
Vasche trattamento biologico	4 vasche scoperte
Sedimentatori secondari	6 vasche scoperte

Il seguente consumo di materia linea fanghi:

Polielettrolita disidratazione fanghi 44,3 t/anno

C - ISTRUTTORIA E PARERI

La Conferenza di servizi tenutasi in data 23/12/2020 ha giudicato che il progetto di impianto di trattamento rifiuti liquidi extra-fognari presso l'area polifunzionale di via Bertuzza n.8, località San Marino in Comune di Carpi (MO), presentato da AIMAG Spa, con sede legale in Comune di Mirandola, via Maestri del Lavoro n.38:

- sia ambientalmente compatibile ed esprime parere favorevole in merito al rilascio della VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE da parte dell'autorità competente, a condizione che siano rispettate le condizioni ambientali individuate;
- sia AUTORIZZABILE nel rispetto delle prescrizioni esaminate in conferenza e, pertanto, possono essere rilasciati i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto.

I titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, al fine di costituire allegato al Provvedimento Autorizzatorio Unico (PAUR) che sarà rilasciato dalla Regione Emilia-Romagna

ai sensi dell'art.27-bis del Dlgs.152/2006 e della LR.4/2018:

- devono essere rilasciati in piena conformità con le conclusioni della Conferenza di Servizi;
- diventano efficaci dal momento dell'emanazione del PAUR,

e ha espresso all'unanimità, parere favorevole alla realizzazione del progetto in relazione agli atti o pareri comunque denominati riportati nella verbale stesso, compresa l'Autorizzazione Unica Ambientale.

ARPAE Modena – Distretto Area nord, con nota prot. n.178153 del 9/12/2020, ha fornito contributo tecnico-istruttorio, dal quale risulta la conformità alla normativa tecnica per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

Da quanto è possibile valutare dagli atti depositati e dalla istruttoria interna effettuata, per gli impianti e attività in progetto risultano adottate sufficienti misure ai fini del contenimento delle emissioni entro i limiti previsti dalla normativa tecnica di riferimento. Risultano pertanto soddisfatte le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La ditta AIMAG SPA è autorizzata ad esercire uno stabilimento ubicato nel comune di Carpi (MO), v. Bertuzza,8, Loc. San Marino, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicati:

PUNTO DI EMISSIONE N.E1ai – GRUPPO ELETTRICO DI EMERGENZA “ACQUEDOTTO INDUSTRIALE”, DI POTENZA TERMICA NOMINALE DI 200 kW ALIMENTATO A GASOLIO
(emissione ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante)

PUNTO DI EMISSIONE N.E1dep – GRUPPO ELETTRICO DI EMERGENZA “DEPURATORE” DI POTENZA TERMICA NOMINALE DI 120 kW ALIMENTATO A GASOLIO
(emissione ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante)

PUNTO DI EMISSIONE N.E2dep – COMPARTO DISIDRATAZIONE FANGHI (CENTRIFUGA)

portata massima	860	Nmc/h
altezza minima del camino	2	m
durata massima	24	h/g

Valore guida di emissione:

Sostanze Odorigene	300	UO/Nmc
--------------------	-----	--------

Impianto di abbattimento: BIOFILTRO, CON PREABBATTITORE/UMIDIFICATORE
A CORPI DI RIEMPIMENTO

PUNTO DI EMISSIONE N. E2ai – SFIATO EMERGENZA SERBATOIO ACCUMULO OZONO

Emissioni diffuse

- Le fasi di disidratazione fanghi devono essere condotte in ambiente chiuso mantenuto in leggera depressione in modo da creare ottimali condizioni di captazione e convogliamento delle emissioni all'impianto di biofiltrazione;
- Il gestore è comunque tenuto a mettere in atto tutti gli accorgimenti tecnico gestionali necessari ad evitare o limitare la diffusione di sostanze odorigene derivanti sia dalla linea fanghi e più in generale, dall'attività di depurazione.

Prescrizioni

I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni.

Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Prescrizioni relative alla messa in esercizio e messa a regime degli impianti nuovi o modificati

La Ditta deve comunicare tramite Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata ad ARPAE-Modena e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento:

- la data di **messa in esercizio** con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle emissioni ovvero i risultati delle analisi di verifica del rispetto dei valori guida, effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime; tra la data di **messa in esercizio** e quella di **messa a regime** non possono intercorrere più di 60 giorni.

- Relativamente al punto **di Emissione n. 2 dep** devono essere eseguiti **tre campionamenti** nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime **nella condizione sottoposta ad AUA** (uno il primo, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dal gestore). In occasione di almeno uno di tre campionamenti dovranno essere ricercati anche Solfuro di idrogeno e Ammoniaca.

Dalla data del primo rilievo, inizieranno gli autocontrolli (Portata e Sostanze odorigene) con la periodicità stabilita nel presente allegato.

Entro 60 giorni dal termine dei primi 12 mesi di monitoraggi, il Gestore dovrà inviare ad ARPAE e Comune di Carpi, apposita Relazione tecnica riassuntiva degli esiti degli autocontrolli; sulla base dei riscontri ottenuti e delle eventuali ricadute sul territorio, tenuto conto anche degli esiti di eventuali attività di vigilanza condotte, l'Autorità Competente potrà:

- confermare o meno, oppure modificare, i "valori guida" già definiti;
- confermare o meno, oppure modificare, l'obbligo di monitoraggio periodico delle emissioni odorigene;
- definire in Autorizzazione, attraverso specifiche prescrizioni, modalità operative, gestionali o tecniche da porre in essere a seguito del superamento dei "valori guida" durante i monitoraggi periodici del gestore;
- se necessario, richiedere la predisposizione di piani di contenimento delle emissioni odorigene, definendone la tempistica di attuazione;
- stabilire Valori limite di emissione.

Nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti **entro due anni dalla data di autorizzazione di tali impianti**, la Ditta dovrà comunicare preventivamente ad ARPAE Modena e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione.

Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento (depuratori)

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata nell'apposita sezione del "Registro degli autocontrolli", ove previsto, oppure registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, completa di tutte le informazioni previste:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).

Le fermate per manutenzione degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite, in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si ritiene necessaria la citata annotazione effettuata sul "Registro degli autocontrolli" o con altra modalità.

Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento **adeguati sistemi di controllo**

relativi al funzionamento degli stessi:

1) Per Biofiltro:

- Misuratore istantaneo di pressione differenziale

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;

la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque, da consentire il rispetto dei valori guida di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione; la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori guida di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., ad ARPAE Modena, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori guida di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai valori guida di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori guida autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore guida di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore guida autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione $\pm$ Incertezza di Misura") risulta superiore al valore guida autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori guida di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- ☐ metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- ☐ metodi normati e/o ufficiali
- ☐ altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti guida di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

METODI MAUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, sono riportati nella successiva

Tabella che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la Tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Tabella: Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Acido Solfidrico (H ₂ S)	1. US EPA Method 15 (*); 2. US EPA Method 16 (*); 3. UNICHIM 634:1984; 4. UNI 11574/2015;
Ammoniaca	1. US EPA CTM-027; 2. UNI EN ISO 21877:2020 (*)
Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m ³)	UNI EN 13725:2004
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni	UNI EN 14181:2015

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in Tabella;

- altri metodi emessi da UNI e/o EN e/o ISO specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati in Tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente a recepimento nell'atto autorizzativo.

Prescrizioni relative agli autocontrolli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli **autocontrolli** delle proprie emissioni con una periodicità almeno:

- **Trimestrale per il punto di emissione n.2 dep**

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPAE–Distretto territorialmente competente, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni e ARPAE - Sezione di Modena - entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

Prescrizioni e limiti oggetto della presente autorizzazione potranno essere modificate sulla base di dati e monitoraggi reperiti durante le fasi di realizzazione della piattaforma di trattamento rifiuti liquidi extra fognari, oggetto di AIA.

ARPAE-SAC di Modena, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

LA RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI ARPAE MODENA
Dr.ssa Barbara Villani

Allegato 3 – Impatto acustico
Agglomerato “AMO0006 Carpi-Campogalliano-Correggio-Soliera”

AIMAG S.p.a. Depuratore intercomunale di Carpi, Soliera, Campogalliano, Novi, Correggio
via Bertuzza, 251 Carpi

SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO	TITOLO AMBIENTALE
RUMORE	Comunicazione o nulla osta di cui all’articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n°447

A – Premessa normativa

La legge 26 ottobre 1995, n° 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'articolo 4 della L. 447/95, la Legge Regionale 9 maggio 2001, n° 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico” detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21 gennaio 2002 n° 45 vengono varati i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell’articolo 11, comma 1, della L.R. 15/01”.

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n° 673 del 14 aprile 2004 recante "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/01”.

Il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n° 277 ha introdotto criteri di “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – Scarichi acque – Impatto acustico”.

B – Parte descrittiva

AIMAG S.p.a., nell’impianto di via Bertuzza 251, Carpi gestisce l’impianto per il trattamento dei reflui fognari, costituiti da una componente di derivazione civile, sia da una componente di derivazione industriale.

La rumorosità presente nell’area è causata dal funzionamento delle installazioni tecnologiche, distribuite nelle diverse sezioni dell’impianto di depurazione (sezione di trattamento biologico delle

acque reflue e rifiuti liquidi, sezione di trattamento chimico-fisico dei percolati di discarica, uffici) e dal traffico veicolare indotto dall'impianto di depurazione lungo via Cavi. La maggior parte delle sezioni impiantistiche hanno funzionamento continuo nelle 24 ore, mentre funzionano nel solo periodo diurno le attrezzature che richiedono la presenza di operatori, anche il traffico è presente in tale periodo di riferimento.

Così come è descritto nella valutazione di impatto acustico presentata dal richiedente ai sensi dell'articolo 8, comma 4 della L. 447/95, a corredo della domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, relativamente all'impatto acustico si ha la seguente configurazione:

- le sorgenti di rumore sono attive in periodo di riferimento diurno (06:00 - 22:00) e notturno (22:00 – 06:00);
- l'area interessata dall'impianto è inserita all'interno di una UTO (Unità territoriale omogenea) assegnata dalla vigente classificazione acustica comunale ad una classe "V - area prevalentemente industriale e artigianale", con limiti pari a 70 dBA di giorno e 60 dBA di notte;
- i ricettori sensibili considerati sono rappresentati da due abitazioni, collocate ad ovest ed a est dell'impianto, ad una distanza rispettivamente di 65 m e 350m, inserite in una classe "III – aree miste", con limiti di immissione assoluti pari a 60 dBA di giorno e 55 dBA di notte;
- i livelli sonori misurati assicurano il rispetto dei valori limite di zona presso due postazioni individuate al confine aziendale, non essendo presenti nelle vicinanze recettori sensibili non sono state fornite valutazioni circa il rispetto del criterio differenziale diurno.

C – Istruttoria e pareri

Visto il parere favorevole al rilascio del nulla osta acustico del ST distretto Area Nord-Carpi di ARPAE Modena, acquisito agli atti con protocollo n° 178153 del 9 dicembre 2020.

D – Prescrizioni e disposizioni

- 1) A seguito della separazione dell'impianto di depurazione deve essere fornito l'elenco aggiornato e la planimetria delle sorgenti imputabile all'impianto di depurazione.
- 2) Qualsiasi modifica dell'assetto impiantistico e/o strutturale che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale, tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di un nuovo documento d'impatto acustico contenente misure atte a ridurre le emissioni sonore determinate dalle attività o dagli impianti ai fini del rilascio del relativo nulla osta.
- 3) In fase di esercizio dovranno essere adottate modalità tecnico/gestionali per le sorgenti sonore presenti presso l'impianto tali da assicurarne nel tempo la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante; in particolare, dovrà essere verificato periodicamente lo stato di

usura degli impianti tecnologici posizionati nell'ambiente esterno, intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi provocasse un reale incremento della rumorosità ambientale e provvedendo alla loro sostituzione, qualora necessario.

- 4) Le sorgenti di rumore da utilizzare, nonché le modalità di uso delle sorgenti, dovranno essere conformi alle condizioni progettuali descritte nella relazione citata in premessa, con particolare riferimento a numero, tipologia, potenza acustica, posizione e orientamento, ecc.

LA RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI ARPAE MODENA
Dr.ssa Barbara Villani

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.